# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

N. 2882-A

## RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 2004

**SUL** 

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
e col Ministro delle attività produttive

(V. Stampato Camera n. **4518**)

approvato dalla Camera dei deputati il 1º aprile 2004

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 aprile 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (800)

### XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1ª Commissione permanente	<b>»</b>	4
– della 5ª Commissione permanente	<b>»</b>	5
Disegno di legge	<b>»</b>	6

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica in esame ha lo scopo di favorire la creazione di un contesto affidabile e garantito per gli investitori del nostro Paese, per quanto riguarda la tutela sia dei diritti reali, che dei diritti di proprietà intellettuale o di altra natura, nel Paese africano.

Le disposizioni più significative dell'Accordo sono quelle che garantiscono agli investitori del Paese contraente un trattamento giusto ed equo e l'applicazione della clausola della nazione più favorita (articoli II e III); l'articolo IV prevede, inoltre, la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite dovute a guerre, sommosse o rivoluzione; con l'articolo V si garantisce un adeguato indennizzo in caso di nazionalizzazioni od espropriazioni arbitrarie; in base all'articolo VI gli investitori potranno trasferire all'estero in modo rapido e sicuro i capitali inve-

stiti e guadagnati, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento. Infine, l'articolo IX prevede procedure di composizione delle controversie che dovessero sorgere tra investitori e Parti contraenti, da affidare ad organi imparziali.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica in esame, che potrà rivelarsi estremamente utile all'incremento dei rapporti economici con la Mauritania, anche in considerazione della posizione di sostanziale isolamento geografico di un Paese immenso, che, invece, presenta prospettive di sviluppo e potenzialità economiche molto significative.

Provera, relatore

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Magnalbò)

18 maggio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Tarolli)

19 maggio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003.

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.